

assistenza ordinariamente predisposti dai servizi sociali ed assistenziali.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

☐ lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

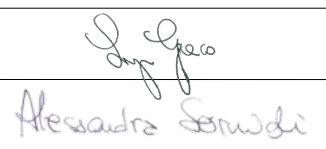
☐ lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

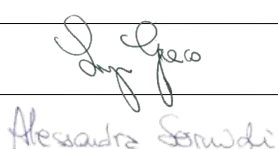
☐ lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

☐ lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'associazione si propone delle seguenti attività:

Angelo
Alessandro Sordani

	a. facilitare, tramite il sostegno economico diretto ed indiretto, l'accesso alle prestazioni sociali, socio-assistenziali (es. servizi educativi) e socio-sanitarie (es. terapie riabilitative) a persone in situazione di svantaggio sociale psichico e fisico o comunque che versino nelle condizioni espresse nello scopo;	
	b. favorire l'accesso ai centri per minori con disabilità ove vengono proposte attività educative, ludiche e di promozione all'autonomia (es. pet therapy);	
	c. favorire e sostenere, anche economicamente, la costituzione e la strutturazione di appositi progetti dedicati ai bisogni sociali e socio-sanitari di soggetti che versano in condizioni di svantaggio economico sociale	
	d. organizzare e promuovere attività di socializzazione, ludico-ricreative e culturali all'interno degli spazi di socialità territoriali;	
	e. organizzare e gestire iniziative educative e servizi per l'infanzia (es. affiancamento educativo personalizzato per migliorare le autonomie individuali e le capacità relazionali – servizi terapeutici);	
	f. organizzare attività di assistenza domiciliare, anche non continuativa, a persone autosufficienti e non auto-sufficienti;	
	g. organizzare e gestire servizi di sollievo alla famiglia (genitori, fratelli e sorelle sane - supporto studio scolastico, ripetizioni, pulizia e cura della casa, voucher baby-sitting, attività di accompagnamento sociale del bambino e dell'adulto presso strutture per svolgere terapie e attività specifiche sanitarie, ecc);	
	h. promuovere, organizzare e realizzare gruppi di "auto-mutuo-aiuto" a supporto della genitorialità (es. gruppi di sostegno dei fratelli/sorelle);	
	i. strutturare, organizzare e realizzare attività di segretariato sociale quale: sportello di supporto alle famiglie a) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es.	

	INPS, Centri per l'impiego), b) nei rapporti con le strutture sanitarie (es. creazione di	
	interventi integrati e in rete a persone autosufficienti e non autosufficienti) e c)	
	nell'orientamento all'utilizzo delle risorse e servizi presenti sul territorio;	
	j. organizzare e realizzare incontri e scambi di tempo nell'ambito delle banche	
	del tempo fra persone con il supporto e l'organizzazione di momenti di	
	informazione/formazione;	
	k. organizzare incontri di sensibilizzazione e seminari per operatori e volontari,	
	anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e documentarli con pubblicazioni	
	di atti, dispense, ecc;	
	l. organizzare manifestazioni e spettacoli, conferenze, convegni e dibattiti,	
	eventi sportivi, laboratori, musicali artistici e teatrali e altre iniziative funzionali al	
	raggiungimento dello scopo.	
	3. L'associazione per la realizzazione delle suddette attività attiva, sviluppa e	
	collabora con altri enti di terzo settore, cooperative ed enti pubblici al fine di	
	raggiungere i propri scopi.	
	4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di	
	loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati.	
	5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono	
	attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento	
	dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità	
	dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per	

cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Luigi Gero
Alessandra Sordani

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

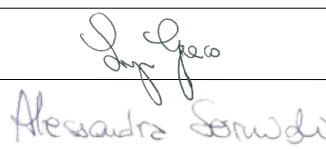
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che non rivestano cariche ovvero assumano iniziative politiche, culturali ed istituzionali in contrasto con le finalità e le iniziative dell'organizzazione. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità il Consiglio assume provvedimenti di sospensione immediata.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

☐ i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

☐ i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione,

	vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.	
	☐ i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale	
	qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita	
	dell'Associazione.	
	4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata	
	all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio	
	direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche	
	motivazioni, all'interessato.	
	5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere	
	che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.	
	6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di	
	socio; ai soci minorenni il diritto di voto è garantito a mezzo degli esercenti la	
	responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita	
	dell'Associazione.	
	Art. 7 - Diritti e doveri dei soci	
	1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota	
	sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.	
	Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio	
	direttivo.	
	2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso,	
	di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il	
	termine stabilito.	
	3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni	
	forma di discriminazione.	

	4. Ciascun associato ha diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea	
	direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;	<i>Ing. Geo</i> <i>Alessandra Serodi</i>
	b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
	d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	e) di recedere in qualsiasi momento;	
	f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento	
	interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.	
	5. Ciascun associato ha il dovere di:	
	a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto	
	deliberato dagli organi sociali;	
	b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria	
	attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;	
	c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.	
	Art. 8 - Perdita della qualifica di socio	
	1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.	
	2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone	
	comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione	
	della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le	
	dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al	
	consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni	
	eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.	

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Luigi Gera
Alessandro Sordani

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono

essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo

S. G. 2020

Alessandro Sordani

ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di

qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

d) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto

della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati,

garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio

direttivo per motivi di urgenza;

f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno

una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta

motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un

terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante

comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite

mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei

destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del

Sig. Geo
Alessandra Somodi

giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Ing. Geo
Alessandra Sordani

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che

riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Sig. Geo
Alessandra Sordani

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti deciso dall'Assemblea tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di quindici 15 (quindici), eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

S. G. G. G.
Alessandro Sordani

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;

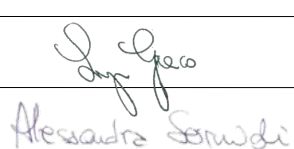
f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

i) deliberare in merito all'esclusione di soci;

j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione

	dei soci;	
	k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;	
	l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere	
	scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i	
	non soci;	
	m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del	
	Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;	
	n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della	
	gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità	
	previste dal bilancio.	
	o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a	
	partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;	
	p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il	
	Direttore deliberandone i relativi poteri.	
	q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;	
	r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto	
	necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo	
	statuto o dalla legge, all'Assemblea.	
	Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo	
	1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei	
	componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta	
	a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle	
	riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può	
	essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza	

dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio

direttivo effettuate nel corso del mandato devono essere deliberate dall'Assemblea

dei soci. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione,

mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo

elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In

caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 2 (due) giorni prima

della data prevista per la riunione.

Alessandro Somodi

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due)

volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In

tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della

richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti

di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che

sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare

correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti

all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto

verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità

prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro

delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

☐ ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

☐ dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

☐ può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

☐ ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

☐ convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

☐ sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

☐ in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

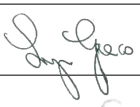
Art. 19 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Alexandre Soudi

	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;	
	d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.	
	2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.	 Alessandra Serride
	3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.	
	Art. 20 - Risorse economiche	
	1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:	
	a) quote sociali	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;	
	h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;	
	i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;	
	j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di	

	concorrenzialità sul mercato;	
	k) altre entrate espressamente previste dalla legge;	
	l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge	
	o dai regolamenti.	
	Art. 21 - Esercizio sociale	<i>Sig. Geo</i>
	1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre	<i>Alessandro Sordani</i>
	successivo.	
	2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve	
	documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte,	
	sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro	
	il mese di aprile di ogni anno.	
	3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di	
	cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.	
	Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili	
	1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria	
	vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.	
	2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra	
	eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 23 - Assicurazione dei volontari	
	1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia,	
	infortunio e responsabilità civile.	
	2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni	

derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45., comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

S. G. 16
Alessandra Sordani

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto e sottoscritto.

S. G. 16
Alessandra Sordani